

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 251

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAZZARINO

Presentata il 24 luglio 1968

Soppressione dell'esame di ammissione alle facoltà di magistero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sarà a voi tutti noto che alle facoltà di magistero gli studenti accedono dopo un esame di ammissione, come è previsto dall'articolo 224, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Tale norma risale alla istituzione dei primi Istituti di magistero, quelli di Roma e di Firenze, disposta con legge 25 giugno 1882, n. 896.

Allora l'esame di ammissione aveva una sua logica ragione essendo due soli i magisteri per tutta l'Italia ed essendo, quindi, necessario selezionare i numerosi aspiranti. Inoltre, tale limitazione numerica delle iscrizioni aveva anche la finalità di non distogliere i migliori giovani dall'insegnamento nelle scuole elementari, per cui non vi era quella disponibilità di aspiranti che si riscontra ai nostri giorni, nei quali vi è, piuttosto, un'esuberanza di diplomati dagli istituti magistrali.

Oggi le sedi dove funzionano facoltà di magistero, siano esse annesse ad Università

statali o libere ovvero costituite in Istituti universitari di magistero autonomi, sono venti.

Sembrano, quindi, superati ormai i motivi che a suo tempo indussero il legislatore a stabilire il *numerus clausus* e l'esame di ammissione per gli istituti di magistero, ora divenuti facoltà. E ciò appare tanto più opportuno in quanto nelle stesse facoltà di magistero si sono venute a creare disparità di trattamento tra varie categorie di giovani, poiché in forza dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, i possessori del diploma di maturità scientifica sono ammessi alle facoltà in questione senza concorso, mentre tale obbligo continua a sussistere per i possessori del diploma di abilitazione magistrale.

A tale scopo è stata predisposta la presente proposta di legge, costituita di un unico articolo, intesa, appunto, ad abrogare la citata disposizione del primo comma dell'articolo 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

ALLEGATI

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE (REGIO DECRETO 31 AGOSTO 1933, n. 1592).

ART. 224.
(Primo comma)

Al primo anno degli Istituti superiori di magistero si è iscritti mediante concorso per esame.

FACOLTÀ DI MAGISTERO: 20.

Università statali di: Bari - Bologna - Cagliari - Firenze - Genova - Lecce - Messina - Padova - Palermo - Parma - Roma - Torino - Trieste.

Istituto Universitario statale di magistero di Salerno.

Libera Università de L'Aquila.

Libera Università di Urbino.

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania.

Istituto universitario pareggiato di magistero « Suor Orsola Benincasa » di Napoli.

Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO:

Il primo comma dell'articolo 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è soppresso.